

IL  
**Geo**  
METRA

COSTRUZIONE  
AMBIENTE  
TERRITORIO

# Circolari

2023

luglio - dicembre





La necessità di garantire informazione costante e aggiornata a tutti gli Iscritti per la più corretta gestione delle attività professionali e quotidiane, ha spinto il Consiglio a intensificare l'invio di circolari informative moltiplicando gli sforzi per garantire agli Iscritti informazioni tempestive e precise.

Anche nel secondo semestre del 2023 è proseguito l'invio settimanale delle circolari informative agli Iscritti al fine di raccogliere, in un unico documento, i numerosi provvedimenti normativi relativamente ai nuovi incentivi e opportunità professionali, come nel caso della normativa edilizia. La presente raccolta, consultabile online, raccoglie tutte le principali circolari e newsletter di interesse, suddividendo il fascicolo per semestri.

Si compone di due parti: la prima dedicata principalmente all'Agenzia delle Entrate e la seconda ai provvedimenti normativi emessi dai singoli Enti anche connessi all'emergenza sanitaria.

Ciascuna sezione riporta i dati di dettaglio della circolare trasmessa che richiama, nel sottotitolo l'argomento di riferimento e il numero di circolare del Collegio, mentre i collegamenti ipertestuali consentono il facile accesso alla circolare medesima, ove disponibile, agli allegati e ai documenti richiamati; le informative sono riportate in ordine cronologico.

Con l'augurio che questa raccolta possa confermarsi un utile strumento di riepilogo delle molteplici novità che hanno caratterizzato le nostre attività Professionali, auguro a tutti Voi buona consultazione.

Luisa Rocca

## INDICE

### luglio - dicembre 2023

#### AGENZIA ENTRATE

[Chiarimenti in caso di sconto in fattura con errori:  
possibile il ravvedimento operoso](#)

pag. 3

#### ENTI

[Codice contratti quaderno operativo](#)

pag. 10

[Consulenti tecnici di ufficio nuove regole](#)

pag. 11

[Nuovo codice contratti pubblici](#)

pag. 13

[Corte cassazione: responsabilità solidale contratto di appalto](#)

pag. 14

[Sentenza della Corte Costituzionale](#)

pag. 16

[Efficienza energetica](#)

pag. 20

[Spid professionale Infocert](#)

pag. 22

[Decreto Legislativo 81/2008](#)

pag. 23

[Mude Open](#)

pag. 25

[Circolare Inail](#)

pag. 26





# CHIARIMENTI IN CASO DI SCONTO IN FATTURA CON ERRORI: POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

## PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 84

**Oggetto: Agenzia delle Entrate - chiarimenti in caso di sconto in fattura con errori: la comunicazione è annullata ma è possibile il ravvedimento operoso**

[Risposta n. 348/2023 dell'Agenzia delle Entrate](#) che affronta il caso di un contribuente che ha utilizzato erroneamente il Superbonus, compensando un credito d'imposta derivante da sconti in fattura con l'errata indicazione del codice fiscale del condominio beneficiario dei lavori agevolabili. Successivamente, l'Agenzia ha annullato l'istanza di opzione esercitata a causa dell'errore nelle fatture e nella comunicazione alla stessa Agenzia. L'Istante ha quindi proceduto all'annullamento delle comunicazioni e al riversamento del credito utilizzato tramite ravvedimento operoso.

L'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate se il credito da riversare rientra nella definizione di "credito non spettante" o "credito inesistente", in quanto ciò influisce sull'entità delle sanzioni applicabili.


L'Agenzia delle Entrate risponde che, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del D.lgs. 471/1997, nel caso di utilizzo di un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione può variare dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

L'Agenzia sottolinea che per considerare un credito inesistente devono ricorrere entrambi i requisiti seguenti: deve mancare il presupposto costitutivo e l'inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali. Se manca uno dei due requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

Nel caso analizzato, l'errata indicazione del codice fiscale rappresenta un errore sostanziale che ha reso necessaria la rettifica dell'operazione ab origine e il riversamento del credito utilizzato erroneamente. Quindi, il credito può dirsi "reale", anche se "non spettante" al momento della compensazione. La sanzione applicabile è quella prevista per l'utilizzo di un credito d'imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione può essere oggetto di ravvedimento e può essere sanata entro il 30 settembre 2023, anche mediante il "ravvedimento speciale", nei termini e con le modalità previste dalla Legge di Bilancio 2023.


Circ. n. 84/23  
Prot. n. 4850/23

5 luglio 2023



Circ. n. 94/23  
Prot. n. 5584/23

2 agosto 2023




## Agenzia Entrate - Attivazione della sperimentazione sulla versione beta della nuova release 10.6.3 della procedura Pregeo

A partire da martedì 1° agosto p.v., è stata rilasciata la versione beta della nuova release 10.6.3 della procedura Pregeo, recante le innovazioni già presentate, tra le quali i controlli automatizzati concernenti la gestione del frazionamento degli Enti Urbani. La versione beta verrà rilasciata sotto forma di pacchetto stand-alone (.exe), cesserà di operare al 31 ottobre p.v., produrrà atti di aggiornamento annullati con il disclaimer “Versione Pregeo sperimentale. Non sono consentiti altri usi” e funzionerà solo con Estratti di mappa uso aggiornamento forniti dall’Agenzia, per garantire l’allineamento delle banche dati nel sistema di test. In altre parole, è una versione di Pregeo che non consentirà un utilizzo in reale con un qualsivoglia estratto di mappa richiesto tramite Sister.

Circ. n. 116/23  
Prot. n. 6075/23

13 settembre 2023



## Oggetto: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su cessione crediti bonus edilizi

Con la [circolare n. 27 del 7.9.2023](#) l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi delle modifiche che sono state apportate dal d.l. 16.2.2023, n. 11, come convertito (cd. “decreto Cessioni”), alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del d.l. n. 34/2020, come convertito. Come noto, infatti, il d.l. n. 11/2023 ha ridefinito l’ambito applicativo della suddetta disciplina e ha delineato “un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta”, prevedendo inoltre particolari fattispecie di remissione in bonis. Con la circolare in questione l’Agenzia ha fornito chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal “decreto Cessioni”, fermo restando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti dalla stessa già resi in argomento con le circolari 27.5.2022, n. 19/E, 6.10.2022, n. 33/E, 13.6.2023, n. 13/E, 26.6.2023, n. 17/E.

Circ. n. 125/23  
Prot. n. 6439/23

27 settembre 2023




## Oggetto: Conservazione del Nuovo Catasto Terreni Verificazioni Quinquennali Gratuite - Artt. 118 e 119 del Regolamento di Conservazione 8.12.1938, n. 2153. Pubblicazione manifesti

Nel corso dell’anno 2024, avrà luogo la verifica periodica (lustrazione quinquennale) nell’ambito del territorio dei Comuni della Provincia di Torino elencati nella [comunicazione](#) consultabile al seguente [link](#). Il D.P.R. n. 917/1986 consente ai possessori di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause e l’Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. Si precisa che dal link “<http://www.agenziaentrate.gov.it>”, seguendo il percorso: “Home / Cittadini / Fabbricati e Terreni / Aggiornamento dati catastali e ipotecari / Variazioni culturali”, è possibile scaricare gli stampati Mod. 26 e il software DOCTE 2.0 necessari ai contribuenti per le relative denunce.

## Oggetto: Agenzia delle Entrate: pubblicazione sul sistema catastale

[Guida “Il sistema catastale 2023”](#), diffusa dall’Agenzia delle Entrate dedicata alle “Pubblicazioni su catasto, cartografia, pubblicità immobiliare e mercato immobiliare”, che descrive tra l’altro anche le attuali procedure di aggiornamento degli archivi censuari, planimetrici e cartografici del catasto terreni e del catasto dei fabbricati, e i software in uso ai tecnici delle categorie professionali che, in un’ottica pienamente collaborativa e partecipativa, contribuiscono all’implementazione delle informazioni immobiliari e delle loro mutazioni nel tempo, secondo regole condivise e controlli in fase di accertamento definiti dall’amministrazione. L’edizione riporta, gli adeguamenti di carattere normativo e giuridico, le procedure di prassi,



le informazioni quali-quantitative dei principali dati segnaletici relativi alla consistenza degli archivi di catasto terreni e dei fabbricati.

Quest'ultimi ad evidenziare che il patrimonio immobiliare italiano è ormai costituito da circa 86 milioni di particelle catastali, di cui oltre 60 milioni produttive di reddito.

Lo stock immobiliare censito supera i 76 milioni di unità immobiliari (escluse le Province autonome di Trento e Bolzano), con una attribuzione di rendita catastale complessiva, nelle categorie "ordinarie" e "speciali", che supera i 37 miliardi di euro. Riguardo ai processi di aggiornamento degli archivi si conferma, per il catasto terreni e gli atti Pregeo predisposti dai professionisti, l'assoluta prevalenza del modello di approvazione e registrazione in banca dati con procedimenti di "trattazione automatica", con punte per alcune province di oltre il 97% degli atti trasmessi.

Altre novità riguardano il catasto dei fabbricati e la procedura Docfa per la redazione, trasmissione e registrazione in banca dati delle dichiarazioni. Da luglio 2022 è stata avviata anche per questo processo la "trattazione automatica" di alcune tipologie di "Docfa telematici" che soddisfano requisiti definiti dall'amministrazione catastale a livello nazionale.

Per essi, anche la progressiva automatizzazione dei controlli propedeutici in fase di accettazione degli atti e di registrazione in banca dati senza alcun intervento da parte del personale tecnico degli Uffici. Sull'aggiornamento delle intestazioni si rileva l'adozione del più avanzato software "Voltura 2.0 - Telematica", disponibile nell'ambiente informatico della "Scrivania del Territorio", per la predisposizione in autonomia e la trasmissione telematica delle domande di volture catastali.

Riguardo la costituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), si sono avviate a maggio del 2022 le attività di conferimento dei dati in Anncsu da parte dei Comuni; i relativi servizi saranno attivati gradualmente, consentendo agli enti della Pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese la fruizione dei dati contenuti in questo archivio. Per i servizi di consultazione erogati un'innovazione rilevante riguarda l'adeguamento alle prescrizioni normative del provvedimento 20 maggio 2022 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che consente dal 12 luglio 2023 l'accesso alla consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane anche agli agenti immobiliari, espressamente delegati da uno degli intestatari catastali dell'immobile.

Sul tema della valorizzazione del patrimonio cartografico si confermano le attività e gli sviluppi progettuali di recupero della qualità e della precisione delle oltre 300 mila mappe, le attività per il rifacimento e la realizzazione di nuova cartografia attraverso sofisticati processi di sovrapposizione con le ortoimmagini digitali ad alta risoluzione e, infine in chiave evolutiva, lo sviluppo dell'utilizzo di tecnologie satellitari innovative per i rilievi catastali, supportato anche dalla partecipazione di personale tecnico specializzato dell'Agenzia delle entrate al progetto di ricerca europeo Giscad-Ov (Galileo improved services for cadastral augmentation development On-field validation), che si avvale delle nuove opportunità offerte dal servizio Galileo Has, per l'utilizzo di sistemi di posizionamento satellitare di precisione nell'aggiornamento della cartografia catastale.


**Oggetto: Agenzia delle Entrate: rendita catastale e centrali eoliche**

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha specificato ulteriori indicazioni in tema di rendita catastale da attribuire alle centrali eoliche. In particolare, si precisa che la "torre eolica" di sostegno deve essere considerata una "componente impiantistica" della centrale eolica, a meno che non vi siano particolari peculiarità costruttive specifiche dell'impianto in considerazione.

Ciò è dovuto al rapporto strumentale della torre eolica rispetto al processo produttivo della centrale eolica stessa. Di conseguenza, la torre eolica non rientra nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015. Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera


Circ. n. 126/23  
Prot. n. 6440/23

27 settembre 2023




Circ. n. 136/23  
Prot. n. 7113/23

25 ottobre 2023



Circ. n. 137/23  
Prot. n. 7114/23  
25 ottobre 2023



tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo. È, in sintesi, il chiarimento fornito con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 dell’Agenzia inserita nell’opuscolo esplicativo allegato. E’ consultabile l’[opuscolo esplicativo](#) con la Circolare del 16 ottobre dell’Agenzia delle Entrate.

**Oggetto: Superbonus: cosa cambia con il Decreto Asset - DL 104/2023 convertito**

Con la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136), si attua un’importante modifica alla disciplina del Superbonus. L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L’articolo 25 introduce a partire dal 1° dicembre 2023 l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. La disposizione introduce anche una sanzione nel caso di mancato assolvimento del nuovo obbligo. In base al comma 1 dell’articolo 25 l’obbligo di comunicazione riguarda i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale articolo riguarda i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi.

Costoro possono optare per:

- l’utilizzo diretto della detrazione spettante; oppure
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

In base all’articolo 24, per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

1. Per quali lavori vale la detrazione?

La Detrazione riguarda lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2. Cosa si intende per edificio unifamiliare?

In base alla Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

3. Quando una unità immobiliare è indipendente?

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi



dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno». Non rileva che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa

- faccia parte di un condominio
- disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).


[Dossier della Camera.](#)

**Oggetto: Agenzia delle Entrate - imposta sulle successioni e donazioni**

Con la [circolare n. 29 del 19 ottobre 2023](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del coacervo "successorio" e del coacervo "donativo", ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, il documento di prassi, dopo aver analizzato la normativa e la prassi di riferimento, approfondisce l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con la circolare in commento l'Agenzia conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi sul punto chiarisce che: "ai soli fini dell'imposta di successione, l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie" "ai soli fini dell'imposta di donazione, l'istituto del coacervo "donativo" continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all'imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata".

Circ. n. 139/23  
Prot. n. 7117/23  
25 ottobre 2023




**Oggetto: Agenzia delle Entrate - comunicazioni dati interventi su parti comuni: pubblicazione bozze specifiche tecniche**

Sono state pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina [www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bozze-specifiche-tecniche-2024-ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bozze-specifiche-tecniche-2024-ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico), le bozze delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle spese per interventi su parti comuni degli edifici residenziali riguardanti l'anno d'imposta 2023. L'aggiornamento delle stesse – precisa l'Agenzia – si è reso necessario al fine di implementare il tracciato per tenere conto delle modifiche apportate al comma 8-bis dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, che hanno portato al 90% la percentuale di detrazione prevista per gli interventi che usufruiscono del superbonus, mantenendo quella del 110% al verificarsi di particolari condizioni (come, ad esempio, in caso di CILA presentata alla data del 31.12.2022 con la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 18.11.2022, data di entrata in vigore del cd. decreto "Aiuti-quater") e della mancata proroga al 2023 del bonus facciate. Gli interventi effettuati riguardano, in particolare:

- campo 5 del record C, in cui:
  - \* la relativa descrizione è stata modificata in "superbonus"
  - \* la descrizione del valore ammesso "1" è stata modificata in "Intervento che usufruisce del superbonus al 90%"
  - \* è stato introdotto il nuovo valore ammesso "2", "Intervento che usufruisce del superbonus al 110% per una delle deroghe previste dalla normativa vigente"
- rimozione del campo 4, "Flag intervento 18", dal record C
- rimozione del codice 18, "Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti", dal foglio "interventi".

Si evidenzia che le modifiche sono segnalate in rosso nelle bozze pubblicate e

Circ. n. 144/23  
Prot. n. 7448/23  
8 novembre 2023



consultabili al link sopra riportato.

Circ. n. 153/23  
Prot. n. 7625/23  
15 novembre 2023

**Oggetto: successioni - nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate**


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il [provvedimento dell’8.11.2023](#), con cui aggiorna il [modello di dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali](#), le relative istruzioni e [le specifiche tecniche per la trasmissione telematica](#). Nel documento viene specificato che “per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 9 gennaio 2024 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione già predisposte e controllate utilizzando la precedente versione dei rispettivi prodotti software, che necessitano del solo invio all’Agenzia delle entrate”.



Circ. n. 159/23  
Prot. n. 7930/23  
29 novembre 2023

**Oggetto: Agenzia delle Entrate - modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili**

L’Agenzia delle Entrate ha determinato le modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili ex art. 25, comma 1, d.l. n. 104/2023. Si tratta, cioè, dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di cui all’art. 121, comma 1, lett. b e c, del d.l. n. 34/2020, risultati non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso art. 121. Per tali crediti (e cioè per quelli derivanti da interventi superbonus e altri bonus edilizi), l’art. 25 citato ha introdotto un obbligo di comunicazione in capo all’ultimo cessionario a decorrere dall’1.12.2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024. (cfr. Confedilizia notizie sett. ’23). Con il [provvedimento](#) in commento, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione vada fatta direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, e ha individuato nel contempo i contenuti della comunicazione stessa. Sullo specifico tema – con Faq sempre pubblicata ieri sul proprio sito – alla domanda se anche i crediti d’imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della predetta comunicazione, l’Agenzia ha risposto che, “in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili”, ritiene che detti crediti non debbano essere oggetto di comunicazione atteso che tale informazione è già in possesso dell’Agenzia stessa. Il sequestro, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo dei crediti in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale. Vanno invece fatte – sempre a parere delle Entrate – le comunicazioni per “i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo”.



**Oggetto: Agenzia delle Entrate - pareri**

Circ. n. 157/23 Prot. n. 7793/23 del 22 novembre 2023

Risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nelle materie di maggiore interesse. Di seguito il relativo link:  
Risposta n. 461 del 14/11/23 - [Interpello: Articolo 15, comma 1, lett. g\), del TUIR – immobili vincolati e lavori per i quali «è obbligatoria l’autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza» - pdf](#)

**Oggetto: Agenzia delle Entrate - attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni culturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni**

Circ. n. 168/23 Prot. n. 8500/23 del 20 dicembre 2023

Informativa dell’Agenzia delle Entrate relativa alla [pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2023](#).  
[Allegato Mod 14T](#)



# PROVVEDIMENTI GENERALI DEGLI ENTI

**LUGLIO - DICEMBRE 2023**






# CODICE CONTRATTI QUADERNO OPERATIVO

## ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 83

Circ. n. 83/23  
Prot. n. 4846/23  
5 luglio 2023



### Oggetto: Codice dei Contratti – quaderno operativo ANCI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

L’approvazione della riforma si inserisce nell’attuazione di impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e risponde all’obiettivo, in primis, come dichiarato nella Relazione Illustrativa di accompagnamento del provvedimento, di semplificazione e rimozione del goldplating.

Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un complesso periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che dispone l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

L’Anci ha predisposto un [Quaderno](#) con l’obiettivo di fornire un primo, puntuale, strumento di lavoro utile ad orientarsi sulle novità più importanti della riforma, oltre a fornire i consueti schemi di atti e modelli operativi per la costituzione di Centrali Uniche di Committenza all’interno di Unioni di Comuni già costituite e non, affidamenti diretti di lavori pubblici, servizi e forniture. Il testo viene organizzato nei seguenti capitoli di approfondimento:

1. I principi del nuovo codice degli appalti;
2. Il ruolo del RUP (Responsabile Unico del Progetto)
3. La programmazione
4. La progettazione
5. Il bando di gara e i requisiti per la partecipazione
6. L’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
7. La qualificazione delle stazioni appaltanti
8. I criteri di aggiudicazione e le offerte anomale
9. Il PPP Partenariato Pubblico Privato e i contratti di concessione
10. L’affidamento dei servizi sociali
11. Il periodo transitorio
12. L’imposta di bollo

### Oggetto: Modulistica Procedimenti di Prevenzione Incendi PNRR PNC e ZES

Circ. n. 82/23  
Prot. n. 4844/23 del 5 luglio 2023

Con [circolare n. 9663 del 23 giugno 2023](#) il Dipartimento dei Vigili del Fuoco si è stabilita la modulistica che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle valutazioni dei progetti e delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativi agli interventi e agli impianti beneficiari del PNRR, del PNC o inclusi nelle ZES.

L’obiettivo è consentire un monitoraggio preciso dell’avanzamento dei procedimenti che riguardano anche gli aspetti legati alla prevenzione degli incendi. L’utilizzo obbligatorio della nuova modulistica entrerà in vigore il 3 luglio 2023 solo per le attività incluse nel PNRR, PNC o ZES.



# CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NUOVE REGOLE

## PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 100

**Oggetto: Consulenti Tecnici di Ufficio: le nuove regole per l'iscrizione all'albo, le nuove iscrizioni e le disposizioni transitorie**

Circ. n. 100/23  
Prot. n. 5770/23

30 agosto 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante il "nuovo regolamento per l'iscrizione all'Albo dei consulenti d'ufficio dei tribunali e relativi requisiti, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale."

Il decreto, in vigore dal 26 agosto 2023, è composto da 12 articoli e 2 corposi allegati che individuano le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (Allegato A in via generale e Allegato B, limitatamente alla categoria medico-chirurgica). Le domande dovranno essere formulate dal 1° settembre 2023.

Per le Categorie del settore tecnico – edilizio, l'inserimento può avvenire in diverse aree, che vanno analizzate specificatamente ed individualmente da ogni iscritto all'Albo secondo la specifica formazione e i relativi settori di specializzazione. Nell'Allegato "A" del decreto si rilevano Categorie che vanno dall'Edilizia, alla Topografia, all'Ambiente ecc.

Chiaramente ciascun professionista può fare richiesta di poter essere inserito in più aree.

### Requisiti e domanda di iscrizione

L'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici è ammessa per coloro che possano vantare i requisiti di cui all'art.4 e la domanda deve rispondere a quanto indicato dall'art 5 del decreto. Tra i requisiti richiesti è stabilito che i tecnici:


- siano iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- siano in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- siano di condotta morale specchiata;
- siano dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- abbiano residenza anagrafica o domicilio professionale (articolo 16, legge 21 dicembre 1999, n. 526) nel circondario del tribunale.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno secondo le modalità fissate dall'articolo 5 del decreto n.109 del 2023

### Sospensione e cancellazione volontaria

Il consulente può chiedere:

- la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a 9 mesi. Si possono formulare molteplici richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell'arco di un quadriennio.





### Regime transitorio

Coloro che al 26 agosto 2023 (data di entrata in vigore del decreto) sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dal decreto n. 109 del 2023.

- In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i nuovi requisiti di mantenimento dell'iscrizione.

- Coloro che hanno invece già presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti sono tenuti a integrare le indicazioni fornite secondo le disposizioni del decreto n. 109 del 2023.

Le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi e dell'Elenco, in via rigorosamente informatica, saranno definite entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

[Opuscolo esplicativo](#) con il decreto.

### **Oggetto: Aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Circ. n. 87/23

Prot. n. 5060/23 del 12 luglio 2023

Publicazioni INAIL e gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro segnalate da Geo.Sicur.

[Agenti chimici pericolosi INAIL 2023](#)

[Esposizione agenti cancerogeni INAIL 2023](#)

[Interpello n. 3/2022](#)

[Interpello n. 2/2023](#)

[Interpello n. 3/2023](#)

### **Oggetto: Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle SCIA (ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012) per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES**

Circ. n. 89/23

Prot. n. 5064/23 del 12 luglio 2023

[Nota DCPREV del 26/6/2023 prot. n. 9663](#), di trasmissione del Decreto direttoriale recante la (nuova) modulistica in oggetto, da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 3 luglio 2023 per le sole attività ricomprese nel PNRR, PNC o ZES. Al riguardo si rappresenta altresì che detta modulistica è disponibile anche in formato editabile nell'apposita sezione presente nel sito istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

### **Oggetto: Aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**


Circ. n. 92/23

Prot. n. 5480/23 del 26 luglio 2023

Publicazioni dell'Università di Pisa e dell'INAIL aventi ad oggetto l'esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro - progetto workclimate e la piattaforma previsionale di allerta, segnalate da Geo.Sicur.

[Publicazione Università Pisa](#)

[Publicazione INAIL](#)



# NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI

## EDILIZIA - CIRCOLARE N. 101


**Oggetto: NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023: art. 42, co. 3. Aggiornamento procedure di deposito per le costruzioni in zone sismiche**

Circ. n. 101/23  
Prot. n. 5771/23

30 agosto 2023

La [comunicazione](#) a firma della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e del Settore Sismico, fornisce le prime indicazioni operative regionali per lo svolgimento degli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 93 “Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche” e 94 “Autorizzazione per l’inizio dei lavori” del D.P.R. 380/2001, all’art. 4 “Denuncia dei lavori” della legge n. 1086/71, nonché agli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 64/74.

Le nuove previsioni normative statali, introdotte per semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti, impattano infatti con gli obblighi di deposito con specifico riferimento alle opere pubbliche - obblighi che, nella Regione Piemonte, sono ad oggi disciplinati, tanto in ambito pubblico quanto in ambito privato, dalle disposizioni di cui alla DGR n. 10 - 4161 del 26/11/2021 e ss.mm.ii. nonché alla Determinazione Dirigenziale n. 29 del 12/01/2022.



**Oggetto: Contributo per interventi di superbonus**

Circ. n. 103/23  
Prot. n. 5773/23

30 agosto 2023

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.8.2023, n. 198, il decreto 31.7.2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, consultabile al seguente link:


[www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-25&atto.codiceRedazionale=23A04775&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-25&atto.codiceRedazionale=23A04775&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 176/2023 e relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

I beneficiari di tale contributo – erogato nel limite complessivo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 – sono le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del d.l. n. 34/2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34/2020, non superiore a 15.000 euro;
- b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condòmini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
- c) che l'unità immobiliare di cui sopra sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Il contributo in questione (il cui importo preciso verrà determinato sulla base di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del decreto e per le spese sostenute con bonifici effettuati nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.10.2023) andrà richiesto telematicamente dai beneficiari (anche tramite un intermediario abilitato) entro il prossimo 31.10.2023 con apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo verranno definiti con provvedimento delle Entrate da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo.






# CORTE CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ SOLIDALE CONTRATTO DI APPALTO

## ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 107

Circ. n. 107/23  
Prot. n. 5898/23

6 settembre 2023



**Oggetto: Corte di Cassazione - responsabilità solidale nel contratto di appalto**

[Ordinanza della Cassazione n. 19514](#) del 10 luglio u.s. in tema di responsabilità solidale nel contratto di appalto.

Nella pronuncia i giudici di legittimità chiariscono che il condominio non rientra – così come, peraltro, da tempo sostenuto da Confedilizia – nell’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 10.9.2003; norma che impone, in caso di appalto di opere o di servizi, al committente imprenditore o datore di lavoro – in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto – di “corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Secondo la Cassazione “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.

In particolare, per la Corte, “la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento”.

In questo contesto – precisano i giudici – “il limite soggettivo positivo a tale estensione è dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente, mentre quello negativo è integrato dalla esplicita esclusione”, per effetto del comma 3-bis del citato d.lgs. n. 276/2003, “dall’attrazione dell’orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale”. E dato che il condominio “non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini” (“posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni”), è da escludersi – conclude la Cassazione – che esso possa essere soggetto alla disciplina della responsabilità solidale prevista per il caso di appalto di opere o di servizi.

**Oggetto: Corte di Cassazione - responsabilità solidale nel contratto di appalto**

L’INAIL ha reso disponibile il [manuale formativo e informativo](#) con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio



nei luoghi di lavoro. Il documento si presenta come una guida pratica e di facile consultazione sull'evoluzione della normativa di prevenzione incendi con approfondimenti relativi - all'emanazione del Codice di prevenzione Incendi, D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139"; - alla riforma del d.m. 10 marzo 1998 che fondamentalmente, ha riguardato l'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale.

Oltre al quadro normativo dell'evoluzione normativa in materia di prevenzione incendi, contiene anche le Statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro, un'analisi delle dinamiche e cause infortunistiche dal Sistema di sorveglianza nazionale Infor.Mo e alcune Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio.

Chiude la trattazione un'utile tabella sulla Formazione / informazione per le diverse figure coinvolte in azienda.


Le raccomandazioni riguardano sia gli addetti al servizio antincendio che il datore di lavoro ed in particolare per gli aspetti della Sorveglianza

- Manutenzione e controllo periodico
- Gestione delle emergenze
- Azionamento allarme incendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata soccorsi esterni

Nella Tabella finale, INAIL fa il punto su formazione, aggiornamento antincendio per le figure di lavoratori Addetti al servizio antincendio Tecnici manutentori qualificati alla luce dei nuovi Decreti 1° settembre 2021, 2 settembre 201 e 3 settembre 2021 e degli Accordi della Formazione 2011 attualmente vigenti.

Circ. n. 108/23  
Prot. n. 5916/23

6 settembre 2023



**Oggetto: Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (Mdr) nei siti oggetto di procedimento di bonifica**

Le [Linee Guida](#) per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica propongono un percorso metodologico per l'identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica e si applicano unicamente nell'ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.L.gs. 152/06; detti criteri non risultano applicabili nell'ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017.

La valutazione della matrice materiale di riporto nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.


Il documento definisce una procedura di riferimento che consta in 3 fasi principali, dettagliando anche le relative verifiche e adempimenti in funzione delle diverse risultanze:

- Fase 1. Identificazione della matrice: al fine della classificazione come "materiale di riporto" (art. 3 del D.L. 2/2012), come "suolo/ sottosuolo" o come "rifiuto"
- Fase 2. Campionamento e caratterizzazione della matrice materiale di riporto: analisi degli analiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 al titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 (CSC) e del test di cessione (art. 3, c. 2 del D.L. 2/2012)
- Fase 3. Valutazione dei risultati, sia in termini del confronto con le CSC (Tabella 1 Allegato 5), sia della mobilità dei contaminanti presenti.

Importanti le indicazioni sia in termini di modalità di costituzione del campione (la grande eterogeneità della distribuzione di tali materiali determina una oggettiva difficoltà nel campionamento), sia nell'ambito dei conseguenti scenari di azione (sviluppo di analisi del rischio e considerazioni sul percorso di lisciviazione, inibizione di percorsi e relative possibili attività di risanamento).

Circ. n. 109/23  
Prot. n. 5916/23

6 settembre 2023






# SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

## ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 111

Circ. n. 111/23  
Prot. n. 5920/23

6 settembre 2023



**Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale –messaggi whatsapp e mail assimilabili ai documenti cartacei**

[Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 27 luglio 2023](#) relativamente alla gestione dei messaggi whatsapp e e-mail, conservati nel telefonino e nel computer o tablet, che vanno tutelati come la normale corrispondenza.

Ai sensi dell’art. 15 della Costituzione tali invii possono essere aperti ed utilizzati solo con motivato provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, nelle controversie Tributarie, la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate non possono utilizzare messaggi WhatsApp o email, prelevati dagli smartphone o dai computer o Tablet dei contribuenti, se non sono stati autorizzati da specifici e motivato provvedimento del Procuratore della Repubblica.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha chiarito che tali messaggi WhatsApp non possono essere intercettati da parte della Procura della Repubblica, se carenti dei seguenti presupposti: *“Affinché si abbia intercettazione debbono quindi ricorrere, per quanto qui più interessa, due condizioni. La prima è di ordine temporale: la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’extraneus; questa deve cogliere, cioè, la comunicazione nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”).*

*La seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre.”*

In merito all’impossibilità di intercettare messaggi WhatsApp ed email la Consulta ha statuito che gli stessi sono assimilabili a documenti materiali come le lettere e pertanto sono considerati come corrispondenza.

Pertanto, i messaggi WhatsApp ed e-mail sono tutelati dalle disposizioni dell’art. 15 della Costituzione.

La Corte Costituzionale sul punto: *“In linea generale, che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. non può essere revocato in dubbio.*

*Posto che quello di «corrispondenza» è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale*





alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (sentenza n. 2 del 2023)».

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione.”

“Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall'art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all'invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione.” (Cost. n. 170/2023).

**Oggetto: Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell'Indice Nazionale per professionisti e cittadini**

Determina n. 188/2023 con cui l'AGID ha provveduto alla «Modifica delle “Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese” adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale».

Ora anche il professionista iscritto all'Ordine, come ogni semplice cittadino, può cancellare il suo indirizzo di posta elettronica certificata dall'Inad, l'indice nazionale dei domicili digitali operativo dal 6 luglio e dunque non ricevere più notifiche via Pec dagli enti pubblici che riguardano questioni diverse dall'attività lavorativa, per esempio i verbali di sanzioni amministrative per le infrazioni stradali.

Lo consente la modifica delle linee guida Inad, consultabili in allegato alla presente circolare, introdotta dalla determinazione 188/23 dell'Agenzia per l'Italia digitale, comunicata sulla G.U. n. 192/23. La modifica, si è resa necessaria «per superare le criticità» emerse «dopo l'entrata in esercizio di Inad» e il trasferimento automatico nel nuovo elenco dei dati già presenti in Ini-Pec, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti gestito dal ministero dello Sviluppo economico.


Per i professionisti iscritti in albi, elenchi o registri, come geometri, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti e così via, il domicilio digitale predefinito su Inad è l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'elenco Ini-Pec, istituito presso il Mise, fermo restando il diritto di indicare un diverso account.

Il ciclo di vita del domicilio digitale Inad, tuttavia, è regolato dalle linee guida Agid con una funzionalità che consente di cancellarsi alle persone fisiche che non sono contemporaneamente iscritte all'indice dei professionisti Ini-Pec, una facoltà di cessazione finora non consentita ai professionisti ordinisti: c'era una «disparità di trattamento» fra questi ultimi, da una parte, e, dall'altra, le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi o elenchi.

Il provvedimento di Agid decide di «rivalutare gli interessi pubblici coinvolti» e consente anche alle persone fisiche iscritte a Ini-Pec come professionisti di cessare volontariamente il domicilio digitale in Inad. Il tutto in base a quanto disposto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale e tenendo presenti «i principi generali di uguaglianza e

Circ. n. 112/23  
Prot. n. 5923/23

6 settembre 2023






ragionevolezza sanciti dalla Costituzione». La modifica, precisa l’Agenzia Italia digitale, non «richiede di procedere con una revisione delle linee guida».

Con l’avvento di Inad diventano sette gli elenchi pubblici in cui si possono reperire indirizzi Pec per le comunicazioni a valore legale in base al codice dell’amministrazione digitale. Oltre a Ini-Pec, infatti, vanno ricordati: Anpr, anagrafe nazionale della popolazione residente; registro Pa, formato dal ministero della Giustizia e consultabile solo da uffici giudiziari, uffici notifiche, esecuzione e protesti oltre che dagli avvocati; registro imprese delle Camere di commercio; Reginde, gestito da via Arenula, con le Pec di avvocati, notai, avvocati dello Stato e degli enti e ausiliari del giudice; Ipa, l’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, gestito sempre da Agid.

Circ. n. 118/23  
Prot. n. 6078/23

23 settembre 2023




**Oggetto: Consiglio di Stato – sentenza ampliamenti volumetrici**

Con la Sentenza n.7548 del 2023 il Consiglio di Stato ha stabilito che gli ampliamenti volumetrici non possono essere definiti né come pertinenze né come difformità parziali. In pratica, ciò significa che tali ampliamenti non possono essere considerati come una parte integrante dell’edificio originale né come una violazione parziale delle norme urbanistiche. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha sostenuto che questi ampliamenti volumetrici devono essere sanzionati con la demolizione. Questo significa che se un’opera edilizia viene realizzata in violazione delle norme urbanistiche, ad esempio superando i limiti di altezza o di volumetria previsti dal piano regolatore, essa potrebbe essere soggetta all’ordine di demolizione.

La questione nasce da un ordine di demolizione di opere abusive, realizzate su un edificio per il quale era pendente, in relazione ad altri lavori, una domanda di condono edilizio ex D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e L.R. n. 18/2004 (c.d. Terzo Condono Edilizio). Il TAR aveva già respinto il ricorso, specificando che:

- sull’istanza di condono presentata dal proprietario nel 2004 non si era formato il silenzio assenso in quanto l’art 32, comma 37, del D.L. 269/2003 è stato dichiarato incostituzionale nella misura in cui tale norma non prevedeva che le Regioni potessero disciplinare diversamente gli effetti del silenzio del Comune; la fattispecie sarebbe pertanto disciplinata dalla L.R. 18/2004, la quale stabilisce che i Comuni della Basilicata devono definire le domande di condono “con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2019”, specificando che il silenzio assenso si forma dopo due anni dalla decorrenza del predetto termine;
- le opere sono state realizzate in un’area sottoposta a vincolo ambientale/paesaggistico e pertanto non sono sanabili, essendo state realizzate dopo l’apposizione del vincolo e non rientrando fra i c.d. abusi minori condonabili ai sensi del D.L. 269/2003;
- il potere sanzionatorio del Comune non poteva ritenersi sospeso durante la pendenza della domanda di condono in quanto gli abusi sanzionati con l’ordine di demolizione impugnato sono successivi rispetto alla domanda di condono e dunque non sono in essa ricompresi. Nel valutare la questione, il Consiglio di Stato ha confermato come gli abusi sanzionati con l’ordine di demolizione del 2009 non coincidono, neanche parzialmente, con le opere oggetto della domanda di condono 2004, e che le opere abusive realizzate non si potevano ritenere come pertinenti in quanto hanno comportato un rilevante aumento di volumetria; né erano qualificabili come difformità parziali rispetto all’originario titolo edilizio. Sul punto il Consiglio ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza per cui:
  - la natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l’opera pertinenziale ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da rendere l’opera priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell’assetto del territorio;
  - non si può ritenere meramente pertinenziale un abuso che, pur avendo proporzione sensibilmente ridotta rispetto all’opera principale, presenta incontestate caratteristiche di



levante dimensione, di autonomo valore di mercato, di rilevante carico urbanistico, e occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale;

- in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coesenziali alla stessa;

- il rapporto di pertinenzialità può sussistere solo tra opere strutturalmente distinte e distaccate: non può, cioè, predicarsi la pertinenzialità di un'opera che risulti totalmente incorporata nell'opera principale, posto che in tal caso l'intervento si compendia in un ampliamento della superficie e del volume del fabbricato principale, senza che possa ravvisarsi una distinzione tra fabbricato principale e pertinenziale.

In questo caso gli abusi consistevano in vari ampliamenti volumetrici di due corpi di fabbrica, e non nella realizzazione di volumi accessori all'abitazione; pertanto, gli abusi contestati non potevano essere considerati pertinenziali nei termini sopra precisati.

Inoltre, non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare che gli interventi costituiscono difformità parziali rispetto alla concessione edilizia, fermo restando che un'eventuale qualificazione degli abusi come tali non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione. Anche le varianti parziali sono infatti sanzionate con la demolizione e l'eventuale applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

Infine, i Giudici hanno ricordato che l'attività di repressione degli abusi edilizi non è attività discrezionale, ma del tutto vincolata; ne consegue che l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività.

Ciò implica che l'ordine di demolizione, per essere legittimo, richiede esclusivamente l'affermazione della

accertata abusività dell'opera attraverso la descrizione degli interventi abusivi, la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo e l'individuazione della norma applicata, esulando ogni altra indicazione dal contenuto tipico del provvedimento. Per altro, l'ordine di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato: *“L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso”*.


**Oggetto: modifiche al “Decreto controlli” - pubblicato il D.M. 31 agosto 2023 recante le modifiche al decreto 1 settembre 2021**

[D.M. 31 agosto 2023](#) recante le modifiche al decreto 1 settembre 2021 “Decreto controlli”, “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

Come si legge nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2023 è stata pubblicata modificata al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1 settembre 2021 inerente la data di entrata in vigore per la qualifica del tecnico manutentore qualificato: le disposizioni previste, inerenti la qualifica dei tecnici manutentori, entrano in vigore dal 25 settembre 2024.

Circ. n. 122/23  
Prot. n. 6245/23

20 settembre 2023






# EFFICIENZA ENERGETICA

## ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 127

Circ. n. 127/23  
Prot. n. 6441/23

27 settembre 2023



**Oggetto: efficienza energetica approvata la nuova Direttiva UE 2023/1791 – in vigore dal 10 Ottobre 2023**

Approvata la nuova [direttiva dell'Unione europea](#) sull'efficienza energetica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 20 settembre 2023 in vigore dal 10 ottobre 2023. La Direttiva stabilisce gli obiettivi di riduzione del consumo energetico per gli Stati membri; gli Stati dovranno garantire una riduzione del consumo di energia finale del 11,7% entro il 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico del 2020. Finora la direttiva dell'UE sull'efficienza energetica ha contribuito a un risparmio energetico pari a quasi un terzo rispetto alle previsioni dei consumi per il 2030 elaborate nel 2007. Alla luce dell'impegno a ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas serra entro il 2030, l'UE vuole tuttavia diventare molto più efficiente sotto il profilo energetico. Tra le numerose indicazioni nella direttiva si evidenzia tra l'altro che:

- l'edilizia è tra i settori (insieme ai trasporti e l'industria) che più consumano energia e rilasciano emissioni e gli edifici sono fondamentali per conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

- gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia; e che già con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 intitolata «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa» era stata affrontata la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia con l'intento di raddoppiare il tasso di ristrutturazione, con priorità sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici, che rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare da riqualificare.

La direttiva invita gli Stati membri a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare requisiti meno stringenti ad alcuni edifici, ad esempio quelli di particolare valore architettonico o storico.

L'obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra quello della direttiva 2010/31/UE, che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.

Le misure politiche che sono incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono comprendere misure quali

- la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili
- il miglioramento dell'involucro edilizio.

Tali misure dovrebbero essere limitate alle tecnologie che consentono di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia.



È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, segnatamente ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua.

Nel contabilizzare i risparmi necessari per raggiungere una quota dell'obbligo di risparmio energetico tra le persone in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle loro condizioni climatiche.

Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze attraverso lo sviluppo di formazioni, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti, segnatamente nei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia, per favorire l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.

Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

Gli Stati membri garantiscono l'ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini.

**Oggetto: Professionisti CTU - mantenimento iscrizione**

A seguito della pubblicazione del D.M. n. 109 del 04/08/2023 lo scrivente Collegio ha inviato richiesta ai Tribunali di Torino e di Ivrea per conoscere le modalità e le date entro le quali i professionisti già iscritti negli albi dei CTU dei rispettivi Tribunali debbano comunicare la volontà del mantenimento dell'iscrizione come indicato all'art. 6.

Nel contempo si specifica che attualmente solo le richieste di nuova iscrizione devono essere presentate presso i Tribunali tra il 01 marzo ed il 30 aprile e tra il 01 settembre ed il 31 ottobre di ogni anno.

Riassumiamo alcuni dei requisiti e le autocertificazioni indicati agli artt. 4 e 5 del D.M. 109 del 04/08/2023 necessari per l'iscrizione, e precisamente:

- la speciale competenza tecnica;
- il conseguimento dei crediti formativi previsti dai rispettivi Ordini/Collegi professionali;
- la regolarità contributiva e previdenziali con le Casse di previdenza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della minima prevista dall'Ordinamento dell'Ordine/Collegio di appartenenza.


All'art. 6 vengono indicati altresì i requisiti e le modalità per il mantenimento dell'iscrizione per i professionisti già iscritti in occasione della revisione dell'Albo che verrà stabilita e comunicata dal Segretario del Comitato preposto dal Tribunale.


Ulteriore novità è la possibilità di richiesta di sospensione dall'albo per un periodo non superiore a 9 mesi continuativi, ovvero a 18 mesi complessivi nell'arco di un quadriennio in caso di più richieste, come precisato all'art. 7 del suddetto D.M.

L'art. 10 dispone che coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano già iscritti all'albo, mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste all'art. 5 commi 1 e 2 e la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. I professionisti che hanno presentato la domanda di iscrizione prima dell'entrata in vigore del decreto, ma non sono stati ancora iscritti nell'albo, devono integrare quanto già fornito secondo quanto previsto dai suddetti artt. 4 e 5.

Circ. n. 131/23  
Prot. n. 6801/23

11 ottobre 2023






# SPID PROFESSIONALE INFOCERT

## PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 132

Circ. n. 132/23  
Prot. n. 6933/23

18 ottobre 2023



### Oggetto: SPID professionale INFOCERT

Nell'ambito della convenzione siglata dalla Cassa Geometri con InfoCert S.p.A., è possibile attivare gratuitamente una identità SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale, ad uso Professionale.

Lo SPID Professionale è la soluzione InfoCert dedicata ai professionisti e alle imprese che hanno la necessità di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e ad altri servizi essenziali aderenti al circuito SPID, per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

InfoCert ID ad uso Professionale consente di accedere a tutti i servizi della PA che richiedono espressamente un accesso con SPID Professionale, ma non preclude l'accesso a tutti i servizi di tipo Personale.

I Geometri iscritti alla Cassa Geometri potranno richiedere l'attivazione dell'identità SPID collegandosi all'[Area riservata](#) del sito web della Cassa Geometri e cliccando sul link dedicato alla convenzione per il rilascio SPID ad uso Professionale rivolta ai Geometri iscritti all'Albo, presente nella sezione "Avvisi".

A seguito della compilazione dei dati richiesti online, l'attivazione dello SPID potrà essere completata solo presentandosi personalmente, previo appuntamento, presso gli Uffici del Collegio in Via Toselli 1, Torino, per il necessario riconoscimento.


Si precisa che il servizio di rilascio dello SPID InfoCert Professionale è totalmente gratuito per il Geometra Iscritto Albo.

Il certificato rilasciato avrà validità 24 mesi e al termine potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi sempre gratuitamente.

Si ricorda, infine, che la convenzione con Namirial è scaduta il 31/12/2022; SPID o certificati di firma digitale rilasciati prima di tale data saranno attivi e utilizzabili fino alla loro scadenza.

Circ. n. 134/23  
Prot. n. 7111/23


25 ottobre 2023



### Oggetto: D.M. 109 del 4 agosto 2023

Il [DM 109 del 4 agosto 2023](#), in vigore dal 26 agosto 2023, seppur da integrare con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore di cui all'art. 8 comma 3, regolamenta, tra l'altro, l'iscrizione ed il relativo mantenimento agli Albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio; pertanto è necessaria un'attenta disamina dell'intero testo emanato, consultabile in allegato alla presente circolare, anche in considerazione delle comunicazioni pervenute da diversi canali non istituzionali che, talvolta, potrebbero risultare fuorvianti.

A tal proposito si comunica che il Tribunale di Torino, preso atto dell'entrata in vigore della legge Cartabia e del D.M. 04/08/2023 n. 109, procederà alla riorganizzazione dell'albo dei CTU secondo i nuovi criteri così stabiliti. Prossimamente i Professionisti iscritti all'albo saranno invitati a trasmettere domanda di conferma. Nell'invito saranno specificati tempi e requisiti richiesti. Analogamente si procederà per le domande di iscrizione già pervenute e per quelle che saranno depositate nel termine del 31/10/2023.



# DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

## SICUREZZA - CIRCOLARE N. 135

**Oggetto: Decreto Legislativo 81/2008**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023, è stato pubblicato il [decreto direttoriale 20 settembre 2023, n. 111](#) con cui è stato rivalutato l'importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.


A decorrere dal 1° luglio 2023, le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%. L'aggiornamento quinquennale dell'importo delle sanzioni è stabilito dall'articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

Si segnala, inoltre, sull'argomento la [sentenza della Cassazione Penale](#) secondo cui, per individuare la regola cautelare violata ai fini della colpa in caso di infortuni sul lavoro, non si può partire dall'evento verificatosi per poi retrocedere e ipotizzare quali precauzioni avrebbero potuto prevenirlo.

Questo perché un ragionamento del genere, basato sul "senno di poi", porterebbe a considerare colposo qualsiasi comportamento umano che abbia causato un danno, dato che è sempre possibile ipotizzare un comportamento alternativo corretto solo a posteriori. Invece, la regola cautelare violata deve essere preesistente all'evento, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia deve essere dedotto in modo concreto ed anticipato, e non retroattivo. Pertanto, il giudizio sulla colpa da fatto illecito (civile o penale) non deve essere influenzato da ciò che è successo, ma deve essere formulato in base a un'attenta analisi della situazione antecedente all'evento, tenendo conto delle informazioni note o conoscibili al momento in cui il soggetto responsabile ha preso la decisione di adottare una condotta (attiva o omissiva) che ha causato il danno.

Circ. n. 135/23  
Prot. n. 7112/23

25 ottobre 2023



**Oggetto: la rigenerazione urbana entra nella Costituzione con la modifica dell'art.44**


Alla Camera dei Deputati (A. C. 331/2023), precisamente innanzi alla competente Commissione per gli Affari Costituzionali, in sede referente, è stata presentata una proposta di legge costituzionale, composta da un solo articolo, per integrare l'attuale versione dell'articolo 44 della Costituzione, mediante l'introduzione di un comma aggiuntivo (il terzo, rispetto ai due vigenti), secondo il quale: "la Repubblica riconosce la specificità della dimensione sociale e urbanistica delle periferie urbane e delle aree interne del Paese come condizione potenzialmente limitativa della piena parità dei diritti sociali e di cittadinanza di ogni cittadino e individua come prioritaria, attraverso l'azione finanziaria, legislativa e amministrativa dello Stato e delle amministrazioni locali, la rigenerazione sociale e urbanistica."

La rigenerazione urbana, intesa come processo di miglioramento delle aree urbane, viene sempre più riconosciuta come un principio di fondamentale importanza nella gestione e nella tutela del territorio.

La rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo sono due concetti che si

Circ. n. 138/23  
Prot. n. 7115/23

25 ottobre 2023





integrano reciprocamente, rappresentando una strategia complessiva e sostenibile per soddisfare le esigenze della popolazione, tutelare l'ambiente e promuovere lo sviluppo economico. È importante sottolineare che la modifica dell'articolo 44 della Carta Costituzionale, che riguarda la tutela del paesaggio potrebbe essere una soluzione per garantire il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana. La proposta di modifica dovrebbe promuovere i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella gestione del territorio urbano. La modifica di questo articolo potrebbe stabilire chiaramente l'obbligo per lo Stato e le amministrazioni locali di promuovere la rigenerazione urbana come strumento per il miglioramento delle città e dei territori circostanti. Potrebbe prevedere anche l'obbligo di adottare politiche e strumenti che favoriscano la riqualificazione delle aree urbane, la tutela delle identità locali e la promozione di una qualità della vita migliore per i cittadini.

Inoltre, la modifica potrebbe prevedere l'assegnazione di risorse finanziarie e di strumenti giuridici adeguati per favorire la rigenerazione urbana. Questo potrebbe includere la possibilità di espropriare terreni abbandonati o inutilizzati per scopi pubblici, nonché la possibilità di adottare misure di incentivazione fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione.


Infine, la modifica potrebbe promuovere la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nel processo di rigenerazione urbana, affinché possano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che interessano il proprio territorio.

In conclusione, la modifica dell'articolo 44 della Carta Costituzionale rappresenterebbe un importante passo avanti per il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana come principio fondamentale nella gestione del territorio. Ciò contribuirebbe a creare città e territori più vivibili, sostenibili e inclusivi per tutti.

[Dossier della Camera](#)

Circ. n. 141/23  
Prot. n. 7305/23

2 novembre 2023



## Oggetto: Art. 6 bis L.R. n. 19 del 08/07/1999 dichiarazione delle tolleranze esecutive – atto di aggiornamento per la Città di Torino

La Città di Torino, in attuazione del c. 5 dell'art. 6 bis della L.R. n. 19/1999, ha da tempo definito la procedura per dichiarare le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso Articolo (tolleranze su opere realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi che hanno legittimato l'intervento), nel caso in cui la citata dichiarazione sia resa al di fuori di nuove istanze (circostanza nell'ambito della quale la dichiarazione del tecnico abilitato, è resa nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie), e al di fuori di eventuali atti, aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (circostanza nell'ambito della quale è richiesta una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato).

Si rammenta inoltre che, come più dettagliatamente definito dall'all. A della D.G.R. 14/01/2022 n. 2-4519, che si raccomanda di visionare:

- I disposti dell'art. 6 bis della L.R. 19/99 (introdotto dall'art. 78 della L.R. n. 13/2020), si applicano sia agli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/2020, sia a quelli in corso di realizzazione, o che saranno realizzati in futuro, a seguito dei rispettivi procedimenti edilizi;
- Le tolleranze esecutive sono riferite ai titoli abilitativi che hanno legittimato l'intervento e, pertanto, non possono essere dichiarate in assenza del titolo medesimo.

Per accedere alla procedura definita dalla Città di Torino, per la redazione e trasmissione dell'atto di aggiornamento dell'effettiva condizione di un immobile, si rimanda al seguente collegamento col sito della Città:

[http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/depositi/atto\\_agg\\_eff\\_cond\\_imm.shtml](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/depositi/atto_agg_eff_cond_imm.shtml)

[D.G.R. 14/01/2022 n. 2-4519](#)





# MUDE OPEN

## EDILIZIA - CIRCOLARE N. 142


**Oggetto: Città di Torino - Divisione Edilizia Privata - pagamento sincrono PagoPa/Piemontepay - MUDE OPEN**

Circ. n. 142/23  
Prot. n. 7308/23

2 novembre 2023

L'11 agosto scorso la Divisione Edilizia Privata della Città di Torino ha comunicato con la newsletter n. 14/2023 l'introduzione del pagamento sincrono di PagoPa-PiemontePay con MUDE Open a partire dal 4 settembre. Tale comunicazione è stata sottolineata ulteriormente con le newsletter nn. 15/2023 del 25 agosto e 16/2023 del 15 settembre della Città di Torino. Tuttavia, i sistemi contabili della Città di Torino Divisione Edilizia Privata evidenziano ancora un numero rilevante di pagamenti eseguiti "spontaneamente" per istanze/pratiche edilizie ad oggi non ancora depositate in MUDE Open. Questo non consente di chiudere definitivamente il canale di PagoPa "SPONTANEO" che, comunque, in modo inderogabile sarà DISMESSO il 22 DICEMBRE 2023.

Al fine di poter procedere alle chiusure contabili dell'anno in corso, la Città di Torino invita, pertanto, i Professionisti a concludere gli iter procedurali relativi a pratiche edilizie non ancora depositate in MUDE Open.



**Oggetto: Ambiente - VAS valutazione ambientale strategica: due importanti pubblicazioni del MASE**

Circ. n. 145/23  
Prot. n. 7449/23

8 novembre 2023

Il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), nell'ambito delle attività Progetto CReIAMO PA, ha pubblicato dei documenti sul tema della valutazione dei PIANI e PROGRAMMI:

- il primo documento di carattere generale, riguarda gli indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.lgs 152/2006);
- il secondo documento è riferito agli indirizzi operativi generali per il monitoraggio nella valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali;

I due documenti, consultabili in allegato alla presente circolare, forniscono una metodologia di approccio omogenea e di facile applicazione per misurare la sostenibilità di piani e programmi anche alla luce delle Strategie di sviluppo sostenibile – nazionale e regionali – che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.

Hanno inoltre la finalità di accompagnare le autorità procedenti nella stesura del piano di monitoraggio ambientale e dei rapporti periodici di monitoraggio ambientale e le autorità competenti nelle attività di valutazione previste nell'ambito del processo VAS.


Il riferimento normativo in merito al monitoraggio ambientale dei piani e programmi è l'art. 18 del D.Lgs. 152/06 (testo unico ambientale), modificato con la Legge n.108/2021.

Con tale modifica sono state introdotte:

- specifiche fasi per il monitoraggio, con analisi dei risultati, espressione in merito dell'autorità competente e adozione di eventuali misure correttive;
- una verifica lo stato di attuazione del programma o del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

[Indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi](#)

[Indirizzi operativi per il monitoraggio nella valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali](#)






# CIRCOLARE INAIL

## SICUREZZA - CIRCOLARE N. 146

Circ. n. 146/23  
Prot. n. 7450/23

8 novembre 2023




**Oggetto: sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza: la nuova circolare dell'INAIL**

Con [circolare n. 724 del 30.10.2023 dell'INAIL](#), e con riferimento alla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste dalla D.D. 111/2023, si chiarisce quanto segue:

- l'attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto dell'art. 1, co. 445, lett. d), n. 2), legge n. 145/2018;
- in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione "pubblicità legale" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023;
- l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza), che, essendo previste ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, non costituiscono "propriamente sanzione".

Circ. n. 147/23  
Prot. n. 7451/23

8 novembre 2023



**Oggetto: Impugnazione del 5 agosto 2022 della LR del Piemonte n. 7/2022 - Profili inerenti l'efficacia della stessa e le conseguenze di una eventuale pronuncia di incostituzionalità**

Parere richiesto dal Collegio, a seguito di presentazione, da parte di un Professionista presso il Comune di Cambiano, di SCIA per il recupero di un sottotetto ai sensi della LR n. 16/2018. L'A.C. ha, infatti, rilevato che quest'ultima normativa è stata modificata dalla LR n. 7/2022 la quale si trova ora al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale.

Il Comune ha rilevato che "allo stato attuale tale norma risulta oggetto di discussione e le conseguenze di un'eventuale declaratoria di incostituzionalità in ordine alla qualificazione delle attività svolte, dai privati e dalle amministrazioni comunali, potrebbe influire sulla legittimità autorizzativa delle opere stesse, come già anticipato verbalmente ai tecnici incaricati e alla proprietà.


Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione dell'intervento proposto, in attesa di un parere definitivo sulla legittimità della LR 7/2022, si sospendono a titolo precauzionale i termini della presente istanza e si diffida da eseguire le opere edili inerenti il recupero del locale sottotetto".

Si esamina se la posizione assunta dall'A.C. trovi conferma nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Com'è noto, il 5 agosto 2022, il Consiglio dei Ministri ha impugnato con ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale la LR 7 del 2022 per assertedo contrasto di numerosi articoli contenuti nella stessa con previsioni della Costituzione.

Il gravame è tutt'ora pendente e, a quanto è dato sapere, la Corte Costituzionale avrebbe fissato udienza di trattazione del ricorso in questione per fine anno. In merito alla tipologia di giudizio di cui si tratta, l'art. 134 della Costituzione prevede che "la Corte Costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,



aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; ...”

La legge n. 87/1953 detta “norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale” e all’art. 35 (nel testo inserito nel 2003) stabilisce che: *“quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ..., la Corte Costituzionale fissa l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all’art. 25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di cui all’art. 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione”.*

Il richiamato art. 40 dispone come *“l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte”.*

Infine, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, *“quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.*

Con tale dichiarazione, quindi, vengono rimosse dall’ordinamento giuridico la disposizione e conseguentemente la norma o le norme, intese in senso stretto, da essa ricavabili attraverso l’interpretazione.

Alla luce delle previsioni riportate, deve ritenersi che la proposizione del ricorso alla Corte Costituzionale non sospenda, di per sé, l’efficacia e la prescrittività e, quindi, l’applicazione della legge impugnata (a meno che essa non sia “sospesa” ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge n. 87/1953).

Di conseguenza, in pendenza del giudizio innanzi la Corte, tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico (comprese le Pubbliche Amministrazioni) dovranno necessariamente continuare ad applicare la legge in contestazione (la quale, secondo il dettato normativo richiamato, perde efficacia solo *“dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”* della Corte stessa).

Inoltre, la giurisprudenza ha, più volte, preso posizione in merito alle conseguenze dell’eventuale pronuncia di incostituzionalità precisando che:

- *“l’efficacia retroattiva della sentenza (ossia l’annullamento ex tunc della norma censurata oggetto della declaratoria di incostituzionalità) che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale”* (C.d.S., Sez. I, n. 1984/2021);

- *“la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta l’inapplicabilità della stessa ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, avendo tale pronuncia un effetto retroattivo”* (C.d.S., Sez. V, n. 3664/2019);

- *“costituisce rapporto esaurito la vicenda relativa a d.i.a. per la quale sia scaduto il termine di 30 giorni entro cui il Comune deve effettuare interventi di controllo inibitorio ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che essa non risente dell’efficacia retroattiva della sentenza di incostituzionalità pubblicata dopo tale scadenza (nella specie trattavasi della sentenza n. 313 del 2010 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge Regione Toscana n. 71 del 2009 nella parte in cui consentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kw a mezzo di semplice d.i.a.), stante la regola secondo la quale le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere*



*efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 della Costituzione)” (TAR Toscana - Firenze, Sez. III, n. 380/2015);*

*- “in tema di distanze nelle costruzioni, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge in base alla quale è stata rilasciata la concessione edilizia ed eseguita l’opera spiega tutta la sua efficacia nel giudizio di Cassazione sulla violazione delle distanze, anche se la concessione edilizia non sia stata impugnata innanzi al giudice amministrativo, atteso che essa è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e che, pendente il giudizio di Cassazione, sulla dedotta lesione del diritto soggettivo all’osservanza delle distanze non può dirsi costituito il giudicato” (Cass. Civ, Sez. II, n. 19650/2013).*

Di conseguenza, l’eventuale caducazione di una previsione normativa a seguito di sentenza della Corte Costituzionale produce effetto solo sui rapporti intercorrenti con la PA non ancora “esauriti” ovvero nei casi in cui:

- il privato abbia richiesto il rilascio di un provvedimento amministrativo ma quest’ultimo non sia stato ancora adottato;
- l’atto amministrativo rilasciato sia stato impugnato / contestato innanzi il Giudice Amministrativo o Civile e il giudizio sia ancora in corso (oppure sia stata pronunciata una sentenza non ancora passata in giudicato).

Alla luce dei rilievi svolti e passando all’esame del caso di specie, sembra potersi ritenere che - la LR n. 7/2022, pur in buona parte sub iudice, sia tutt’ora efficace e prescrittiva (non risulta, infatti, che la sua esecuzione sia stata sospesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 40 della legge n. 87/1953);

- per tale ragione, le P.A. non possano esimersi dall’applicarla;
- i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della stessa (ad esempio, un titolo edilizio) dovrebbero essere “conservati” anche qualora la legge regionale sia, in futuro, dichiarata incostituzionale;
- l’eventuale caducazione della LR n. 7/2022 avrebbe, invece, incidenza sui procedimenti amministrativi ancora in corso (nel senso, ad esempio, che l’A.C. non potrebbe rilasciare un titolo edilizio compatibile con la previsione dichiarata incostituzionale ma non con quella precedente) e qualora sia pendente un giudizio nel quale si discute della legittimità di un atto amministrativo emanato in applicazione della normativa risultata incostituzionale.

Per le ragioni esposte, la pretesa del Comune in questione (sospendere “a titolo precauzionale i termini della presente istanza e si diffida da eseguire le opere edili inerenti il recupero del locale sottotetto”) non pare trovare giustificazione in alcuna previsione normativa né in precedenti giurisprudenziali. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, come accennato nella mail del 23 ottobre 2023, il progetto di recupero del sottotetto sia stato predisposto sulla base di previsioni introdotte dalla LR n. 7/2022 ma non impuginate innanzi la Corte Costituzionale con il ricorso del 5 agosto 2022.

Circ. n. 152/23  
Prot. n. 7621/23

15 novembre 2023



## **Oggetto: compenso del consulente tecnico d’ufficio e opposizione al decreto di liquidazione**

L’Ordinanza n. 28572/2023 della Corte di Cassazione che stabilisce il principio per cui il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. L’opposizione va avanzata entro i trenta giorni ed è regolata da tre norme:

- l’art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;
- l’art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma - le controversie previste dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;



- l'art. 702 quater c.p.c., per cui l'ordinanza emessa all'esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

[Opuscolo esplicativo con la sentenza.](#)

**Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – MEF chiarimenti**

A seguito di alcune istanze avanzate dai Comuni, il Mef Dipartimento finanze, con la [risoluzione n. 4/2023](#) ha fornito le risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell'imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, rispondendo alle pretese tributarie.

Non è dovuta l'Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita. Per fruire dell'aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto.

Circ. n. 158/23  
Prot. n. 7928/23  
29 novembre 2023



**Oggetto: Falsa attestazione di collaudo: il professionista non deve verificare se il titolo abilitativo è legittimo**

Secondo la [sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299](#) della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione il progettista o il tecnico abilitato, all'atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido.

Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.

Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicitario, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che, se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall'articolo 481 del Codice Penale.


Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull'area o sull'immobile interessato dall'intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.

L'art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l'esecuzione dell'intervento edilizio.

Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione

Circ. n. 162/23  
Prot. n. 8156/23


6 dicembre 2023



(titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Circ. n. 163/23  
Prot. n. 8316/23

13 dicembre 2023



### Oggetto: Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato


Dal 6 novembre 2023 è diventato operativo il [Registro Volontario dei Testamenti Olografi](#), realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio. Lo strumento tecnologico messo a punto dal Notariato permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la vita dei cittadini nella loro ricerca, migliorando l'iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili da parte dei cittadini e di altri soggetti qualificati (es. magistrati), garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.

Di seguito le istruzioni di funzionamento

Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario, quali: i dati anagrafici del testatore; la data di redazione del testamento olografo; la data del deposito fiduciario, rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito. In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio (per pensionamento o altro). I cittadini (congiunti o persone interessate) in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati. Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.

Circ. n. 164/23  
Prot. n. 8317/23

13 dicembre 2023




### Oggetto: Cassazione - risarcimento del danno per occupazione abusiva di immobile

Con la pronuncia della [Corte di Cassazione n. 30984 del 7 novembre 2023](#), si è stabilito che, in caso di occupazione abusiva di un immobile, il proprietario non è più tenuto a fornire prove della sua volontà di utilizzo o di alienazione del bene. La presunzione del danno sussiste automaticamente in quanto l'occupazione rappresenta di per sé un pregiudizio per il proprietario. Questa pronuncia rappresenta una svolta nella giurisprudenza italiana in materia di occupazione abusiva degli immobili. Finora, i proprietari dovevano dimostrare la loro intenzione di utilizzare o vendere l'immobile per poter ottenere il risarcimento. Con la decisione della Cassazione, invece, basta dimostrare l'occupazione illegittima per ottenere il risarcimento dei danni. Si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore tutela dei diritti dei proprietari e una più efficace lotta contro l'occupazione abusiva degli immobili.

Circ. n. 167/23  
Prot. n. 8317/23


13 dicembre 2023



### Oggetto: DDSC-Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale - Apertura del sistema - Primo popolamento

[Comunicazione del Tribunale di Torino](#) in relazione all'inserimento dei dati per il popolamento del portale in oggetto.

Per quanto riguarda il Tribunale di Ivrea, sempre in riferimento all'oggetto, si segnala la comunicazione presente in homepage sul sito <https://www.tribunaleivrea.it/>, consultabile al seguente link <https://www.tribunaleivrea.it/news.aspx?id=52070>.



# IL GEOMETRA

